



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 95 DEL 18/05/2020

OGGETTO : **REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-2 IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI SETTIMANALI DI SPEZZANO E FIORANO MODENESE.**

Il Sindaco

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM 17 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 e l'allegato Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna;

Premesso che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Evidenziato che, ai sensi del Protocollo sopramenzionato, *"I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale."*

Considerato che è necessario prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiorano - sentiti gli operatori di commercio su area pubblica operanti nei mercati di Spezzano e Fiorano - ha elaborato un progetto di regolamentazione delle aree mercatali, come da pianta illustrativa allegata al presente provvedimento;

Considerato che la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Sars Cov-2 così come elaborata nella planimetria dall'Ufficio Tecnico comunale allegata garantisce lo svolgimento in condizioni di sicurezza dei mercati settimanali di Spezzano e Fiorano Modenese ai sensi del Protocollo di regolamentazione sopramenzionato allegato al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020;

Ritenuto pertanto necessario - fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 - adottare le seguenti misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi ai mercati, rispettivamente, di Spezzano e di Fiorano nel rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26/04/2020:

1. perimetrazione dell'area mercatale con nastro bianco e rosso a cura degli operatori del commercio su aree pubbliche secondo le indicazioni dei tecnici comunali e della polizia municipale;
2. accesso all'area mercatale da n. 2 varchi predefiniti;
3. delimitazione, a cura degli operatori del commercio su area pubblica, con nastro bianco e rosso dell'area laterale tra un posteggio e l'altro, al fine di consentire la sola vendita "frontale";
4. indicazioni per percorso pedonale a senso unico all'interno del mercato;
5. differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita mediante posizionamento di transenne all'ingresso e all'uscita dell'area mercatale;
6. regolamentazione del flusso degli avventori da parte di un presidio di volontari;
7. mantenimento in tutte le attività e delle loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
8. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
9. utilizzo di mascherine da parte degli esercenti e dei clienti;
10. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto da parte dei clienti;
11. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
12. ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità.

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ssmm.ii;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- la l.r. 12/1999;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale dei mercati;

ORDINA

- per tutte le motivazioni di cui sopra fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID - 19, di adottare le seguenti misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi ai mercati settimanali, rispettivamente, di Spezzano e di Fiorano nel rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 al DPCM 26/04/2020:

1. perimetrazione dell'area mercatale con nastro bianco e rosso a cura degli operatori del commercio su aree pubbliche secondo le indicazioni dei tecnici comunali e della polizia municipale;
2. accesso all'area mercatale da n. 2 varchi predefiniti;
3. delimitazione, a cura degli operatori del commercio su area pubblica, con nastro bianco e rosso dell'area laterale tra un posteggio e l'altro, al fine di consentire la sola vendita "frontale";
4. indicazioni per percorso pedonale a senso unico all'interno del mercato;
5. differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita mediante posizionamento di transenne all'ingresso e all'uscita dell'area mercatale;
6. regolamentazione del flusso degli avventori da parte di un presidio di volontari;
7. mantenimento in tutte le attività e delle loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
8. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
9. utilizzo di mascherine da parte degli esercenti e dei clienti;
10. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto da parte dei clienti;
11. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
12. ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità.

- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio.

DISPONE

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici di Fiorano Gestioni Patrimoniali srl di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza;
- Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso operanti nel mercato di Fiorano e Spezzano;
 - Corpo di Polizia Locale;

- Prefettura;
- Ufficio ASL competente;
- associazioni di categoria del territorio;
- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social.
- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale. La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è infatti sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. 16 maggio 2020, n. 33;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Fiorano Modenese , li 18/05/2020

Il Sindaco
TOSI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente